

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Bonus idrico integrativo 2024 dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma

ai sensi

**dell'art. 8 dell'allegato A
alla Deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR**

e

**della Delibera della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma
n. 9-23 del 27 dicembre 2023**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti (utenti del gestore unico Acea ATO 2).

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Possono presentare la domanda per l'ammissione al bonus idrico integrativo:

- gli utenti diretti (titolari di una utenza singola per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'utente finale);
- gli utenti indiretti (utilizzatori di utenza condominiale o raggruppata per uso domestico servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, facenti parte del medesimo condominio);

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti riportati nel presente Regolamento.

INDICATORE ISEE ATTESTATO DALL'INPS

- indicatore ISEE non superiore a € 9.530,00 (quindi già fruitori del bonus sociale idrico regolamentato dall'ARERA);
ovvero:
- indicatore ISEE non superiore a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- indicatore ISEE non superiore a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
- indicatore ISEE non superiore a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l'erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione.

RESIDENZA ANAGRAFICA

per gli utenti diretti:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica deve coincidere con l'indirizzo di fornitura del contratto;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto deve coincidere con un componente del nucleo ISEE.

per gli utenti indiretti:

- la residenza anagrafica del richiedente deve coincidere con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce e per cui si richiede l'erogazione del bonus.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo una sola volta all'anno e con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

3. QUANTIFICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

L'importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:

- 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE non superiore a € 9.530 aventi diritto a norma del presente regolamento;
- 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le altre utenze aventi diritto a norma del presente regolamento.

La quantificazione del bonus idrico integrativo viene effettuata dal Gestore, sulla base dei dati trasmessi all'atto della presentazione della domanda e tenendo conto delle tariffe in vigore nell'anno di riferimento.

Il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda di bonus ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 18/12/2000, n. 445, verrà preso come riferimento per il calcolo del bonus idrico integrativo di competenza.

Per la validità dell'istanza, tutti i dati inseriti nella domanda devono coincidere con quelli contenuti nei documenti da allegare obbligatoriamente di cui al paragrafo 4 del presente regolamento.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Gli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, presentano la domanda per il bonus idrico integrativo allegando obbligatoriamente la seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata dall'INPS e valida fino alla data del 31/12/2024;
- prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell'anno 2024 da cui è possibile evincere il codice utenza di 12 cifre, la tipologia di tariffa applicata e l'intestatario del contratto.

Nel caso di utenti indiretti (utenza condominiale) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio.

Gli utenti del gestore unico Acea ATO 2 devono presentare la domanda alla STO dell'EGATO 2, sulla pagina dedicata del portale della STO: <https://ato2roma.it/>

All'esito dell'istruttoria effettuata dalla STO dell'EGATO 2, la stessa comunica al Gestore del SII, Acea ATO 2, i dati degli utenti aventi diritto, per le verifiche di competenza e l'erogazione del bonus in bolletta.

5. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il bonus idrico integrativo per il 2024 ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

L'erogazione avviene, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di utenza indiretta, l'erogazione del contributo avviene a beneficio dell'utenza indiretta medesima, nella bolletta dell'utenza condominiale di riferimento. In questo caso il Gestore del SII Acea ATO 2 provvede ad inviare all'utente e all'intestatario dell'utenza condominiale una

comunicazione attestante: il nominativo del beneficiario, la quantificazione del bonus idrico integrativo e l'avvenuta erogazione.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

La domanda per il bonus idrico integrativo 2024 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Per il rinnovo dei benefici il soggetto interessato deve presentare ogni anno una nuova domanda.

7. CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE

Il gestore del SII Acea ATO 2 è tenuto a operare i controlli necessari sull'erogazione del bonus al fine di verificare la sussistenza di una utenza idrica attiva e di evitare eventuali duplicazioni nei pagamenti del bonus idrico integrativo in bolletta, nel rispetto del presente regolamento.

8. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è consultabile e scaricabile dal sito web della STO dell'EGATO 2 e del gestore Acea ATO 2.

Il gestore Acea ATO 2 provvede alla pubblicizzazione del bonus idrico integrativo tramite apposita informativa all'interno delle bollette, mettendo in atto campagne informative con varie modalità e pubblicando informazioni sul proprio sito web.

Al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici direttamente interessati possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati, i CAF ed il gestore del SII possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento.

9. FINANZIAMENTO DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo è finanziato con apposite risorse a carico della tariffa del S.I.I.

Il Gestore del SII Acea ATO 2 è tenuto a comunicare alla STO ATO dell'EGATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell'anno precedente.

.....

Informazioni relative al bonus idrico integrativo possono essere richieste all'indirizzo email:
infobonusii@ato2roma.it